

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AGHI E
CATETERI PER DIALISI (ID22DIA001/CUC).**

DEFINIZIONI

Nel quadro della Convenzione e del Contratto derivato si intendono per:

- **“CUC-SA”**: Centrale Unica di Committenza Regionale, soggetto aggregatore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, istituita ai sensi dell’articolo 43 della L.R. 12 dicembre 2014 n. 26 e per gli effetti dell’art. 1, comma 455, della legge 296/2006;

- **“ARCS”**: Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, così come istituita dalla L. R. n. 27/2018;

- **“STAZIONE APPALTANTE”**: Amministrazione indicata nel Bando di gara ovvero “CUC-SA”;

- **“Ente/Azienda del SSR/Azienda del SSR contraente/Amministrazione contraente”**: chi acquisirà i servizi in appalto.

Gli Enti/Aziende del SSR che potranno aderire alla presente convenzione sono:

• Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);

• Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);

• Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO);

• IRCCS “Burlo Garofolo” di Trieste (Burlo);

• IRCCS “Centro di Riferimento Oncologico” di Aviano (CRO);

- **“Fornitore/Aggiudicatario”**: miglior offerente individuato ad esito della procedura di gara;

- **“Convenzione”**: accordo stipulato tra la CUC-SA e il Fornitore/Aggiudicatario, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante;

- **“Contratto derivato”** (singolo contratto): documento contrattuale con il

quale gli Enti/Aziende del SSR/Aziende del SSR contraenti/Amministrazioni
contraenti, attraverso le loro Unità Ordinanti, manifestano la loro volontà di
utilizzare la Convenzione, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi
e/o forniture richiesti;

CONVENZIONE

relativa all'affidamento della fornitura di aghi e cateteri per dialisi per gli Enti
del SSR della Regione Friuli Venezia Giulia (ID22DIA001/CUC):

Premesso che:

1. con Delibera di Giunta regionale n. 62 del 20/01/2023 e relativo atto di
indirizzo di cui al Decreto 8330/GRFVG del 02/03/2023, è stato adottato il
Programma 2023-2024 del Soggetto aggregatore regionale FVG il quale, come
successivamente integrato e modificato con la Delibera n. 855 del 01/06/2023,
contiene anche l'iniziativa in oggetto: gara a procedura aperta, per la stipula di
una convenzione per l'affidamento della fornitura di aghi e cateteri per dialisi;
2. con Decreto n. 8330/GRFVG del 02/03/2023 del Direttore del Servizio
Centrale Unica di Committenza è stato attivato rapporto di avalimento di
ARCS anche per la suddetta procedura di gara relativa alle categorie
merceologiche previste dal DPCM 24/12/2015 e dal successivo DPCM
11/07/2018 ed inserite nella programmazione biennale 2023/2024 del
Soggetto aggregatore regionale.
3. con Determinazione Dirigenziale ARCS n. 258, di data 03/05/2023, è
stata indetta per conto della CUC- SA la gara a procedura aperta finalizzata
alla stipula di una convenzione per l'affidamento in appalto della fornitura di
aghi e cateteri per dialisi, per la durata di 36 mesi, da aggiudicare secondo il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 c. 10 bis

del D. Lgs. n. 50/2016 per un importo complessivo presunto (IVA esclusa) pari ad € 648.216,30;

4. con la medesima Determinazione sono stati approvati integralmente il Bando di gara, Disciplinare di gara, lo Schema di Convenzione, il Capitolato tecnico e relativi allegati;

5. la gara è stata regolarmente esperita e, al termine della procedura, con Determinazione Dirigenziale ARCS n. 613 del 09/10/2023, è stato disposto, per conto della CUC-SA, di aggiudicare in via definitiva con riserva di efficacia ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., l'appalto in argomento, a favore del Fornitore SEDA S.P.A., che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo presunto aggiudicato IVA esclusa pari ad € 255.884,50 (euro duecentocinquantacinquemilaottocentoottantaquattro/50), come specificato nella tabella sotto riportata, IVA esclusa:

CIG	LOTTO	IMPORTO PRESUNTO DEL LOTTO
9781847B7F	17	4.125,00
9781850DF8	18	6.750,00
9781853076	20	8.509,50
97818627E1	26	135.375,00
97818638B4	27	64.125,00
9781865A5A	29	35.000,00
9781868CD3	31	2.000,00

6. Nell'ambito della propria domanda di partecipazione il Fornitore ha, tra l'altro, prodotto espressa dichiarazione di accettazione integrale e incondizionata di tutte le condizioni, nessuna esclusa, contenute nel Bando e nel disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico, nello Schema di Convenzione e

nei relativi allegati;

7. il Fornitore ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i prodotti oggetto della presente Convenzione ed eseguire la fornitura alle condizioni, modalità e termini stabiliti dallo Schema di Convenzione, Capitolato Tecnico e dagli altri documenti di gara, offerta tecnica ed economica compresa;

8. ai sensi e per gli effetti della L. 22.11.2002 n. 266 è stato acquisito, per la stipulazione della Convenzione, il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) attestante la regolarità contributiva dell'Appaltatore, conservato agli atti dell'ARCS;

9. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione della presente Convenzione, che, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

10. a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con la presente Convenzione o previsti negli atti da questa richiamati, il Fornitore ha altresì prestato, ancorché non materialmente allegata, in conformità all'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., apposita cauzione definitiva, a favore della CUC-SA, a mezzo di garanzia fideiussoria n. 460011814029 emessa in data 27/10/2023 da Unicredit S.P.A., e successiva Appendice n. 1 emessa in data 14/11/2023 per l'importo di € 12.794,25 (Euro dodicimilasettecentonovantaquattro/25);

11. l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo totale massimo spendibile della Convenzione medesima, nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, alle condizioni anche economiche, alle modalità e ai termini ivi stabiliti;

12. sono state esperite con esito positivo, tutte le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara giusta documentazione agli atti di ARCS;

13. ai sensi dell'art. 3 co. 8 della legge 136/2010 è stata presentata da parte del Fornitore la dichiarazione di esplicita assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, corredata dagli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

14. il Fornitore è stato sottoposto alle verifiche ai sensi della vigente normativa antimafia, e che nelle more dell'acquisizione del certificato antimafia, CUC-SA si avvale della facoltà prevista all'articolo 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, di procedere alla stipulazione della presente Convenzione e di recedere dalla stessa nel caso di certificato antimafia emesso dalla BDNA con eventuali risultanze;

15. alla presente Convenzione si applica il termine dilatorio ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 c. 9 o c. 10 D. Lgs. 50/2016;

16. Le Aziende del SSR che potranno aderire alla presente convenzione sono:

- IRCCS "Centro di riferimento oncologico" di Aviano;

- IRCCS "Burlo Garofolo" di Trieste;

- Azienda Sanitaria Friuli Occidentale AS FO

- Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ASU FC;

- Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina ASU GI

17. il rapporto contrattuale si instaura a tutti gli effetti tra le singole Aziende del SSR contraenti, da una parte, e l'Appaltatore dall'altra, attraverso la stipula dei Contratti derivati;

18. la presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, mediante scrittura privata;

VISTI

- il "Bando di gara", il "Disciplinare di gara", il "Capitolato tecnico", lo "Schema di convenzione", con relativi allegati conservati agli atti dell'ARCS qui integralmente richiamati;

- l'offerta economica e tecnica relative alla gara a procedura aperta ID22DIA001/CUC per l'affidamento della fornitura di aghi e cateteri per dialisi per gli Enti del SSR della Regione Friuli Venezia Giulia, conservati agli atti dell'ARCS qui integralmente richiamati e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE

TRA

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede legale in Trieste, Piazza Unità d'Italia n. 1, codice fiscale 80014930327, rappresentata dalla dott.ssa Antonia Mazzotta e domiciliata per la carica presso la Centrale Unica di Committenza e provveditorato regionale (di seguito CUC-SA per brevità), nella sua qualità di Direttore del Servizio Centrale Unica di Committenza e provveditorato della Direzione Centrale Patrimonio, Demanio, Servizi generali e Sistemi informativi, come da Delibera n. 1297/2023 di data 25/08/2023;

E

- il Sig. Marco Zarelli, il quale interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante della Società SEDA S.P.A. a Socio Unico, con sede in Milano (MI), Via Giosuè Carducci n. 8, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di

Commercio, di Milano Monza Brianza Lodi, C.F. e P.IVA 01681100150, (di seguito, Fornitore/Aggiudicatario);

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Sono approvate, riconosciute e confermate le premesse narrative alla convenzione, nonché tutti gli atti ivi richiamati da considerarsi come parte integrante e sostanziale del presente atto e sono fonti delle obbligazioni oggetto della medesima anche se non materialmente allegati, il Capitolato tecnico e relativi allegati, l'Offerta tecnica e l'Offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara, i quali sono conservati agli atti dell'ARCS e di cui le parti dichiarano di avere piena rappresentazione e cognizione e di non aver nulla a che eccepire in ordine al loro contenuto con espressa e concorde rinuncia a qualsiasi azione ad essi relativa.

ARTICOLO 2 – NORME REGOLATRICI

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione e dei Contratti derivati è regolata, in via gradata:

a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico, dal Disciplinare di gara, dall'Offerta tecnica e dall'Offerta economica del Fornitore, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, anche solo Codice) e, comunque, dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta tecnica contenga, a giudizio della CUC-SA/ARCS, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato tecnico e suoi allegati.

3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

4. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Contratti derivati non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

5. Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.

ARTICOLO 3 – OGGETTO E VALORE

1. La presente Convenzione disciplina l'esecuzione contrattuale per la fornitura di aghi e cateteri per dialisi per le Aziende del S.S.R. della Regione Friuli Venezia Giulia. La denominazione dei singoli Enti e i fabbisogni presunti sono specificati nel Capitolato tecnico di gara. La fornitura di che trattasi è articolata in lotti corrispondenti ai prodotti posti in gara nelle quantità e con i requisiti prescritti. Nel Capitolato tecnico sono altresì indicati i prezzi base fissati quale soglia massima.

2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Appaltatore:

a) accetta di eseguire le predette prestazioni per come descritte nella documentazione di gara da considerarsi parte integrante e sostanziale del

presente atto, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e ritenere esplicativa ai fini della realizzazione, a regola d'arte, dell'appalto in epigrafe;

b) si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende contraenti, aderenti alla Convenzione a eseguire tutte le prestazioni, dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica proposta in sede di gara, nella misura richiesta dalle Aziende del SSR stesse mediante la stipula dei Contratti derivati, il tutto nel rispetto dei tempi concordati/offerti e nei limiti dell'importo massimo spendibile della Convenzione pari ad Euro 255.884,50 IVA esclusa, come specificato nella tabella sotto riportata, nei termini di durata indicata all'articolo n. 4:

CIG	LOTTO	IMPORTO PRESUNTO DEL LOTTO
9781847B7F	17	4.125,00
9781850DF8	18	6.750,00
9781853076	20	8.509,50
97818627E1	26	135.375,00
97818638B4	27	64.125,00
9781865A5A	29	35.000,00
9781868CD3	31	2.000,00

3. Tale importo ha la funzione di indicare il limite massimo economico delle prestazioni ed è da intendersi presunto e non garantito, in quanto frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle predette Aziende del SSR contraenti nell'arco temporale di durata della Convenzione. Tale importo non è in alcun modo impegnativo o vincolante per la CUC-SA/ARCS o per le Aziende contraenti aderenti alla Convenzione: dall'adesione alla Convenzione non discende alcun obbligo per le Aziende contraenti di acquistare un quantitativo minimo o predeterminato di prestazioni ovvero di raggiungere

l'importo presunto di cui sopra.

4. La presente Convenzione disciplina, quindi, le condizioni generali dei Contratti derivati conclusi dalle Aziende contraenti e, pertanto, non è fonte di alcuna obbligazione per la CUC-SA/ARCS nei confronti dell'Appaltatore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite. La Convenzione è fonte di obbligazione per le Aziende del SSR contraenti nei confronti dell'Appaltatore solo a seguito della stipula dei Contratti derivati.

5. La CUC-SA potrà, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dall'articolo 106 del Codice. Le Aziende del SSR contraenti potranno, altresì, apportare variazioni secondo quanto previsto dal predetto articolo 106, previa comunicazione ad ARCS ai fini del monitoraggio del budget e della convenzione.

6. La CUC-SA, per il tramite di ARCS, si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la CUC-SA medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.

ARTICOLO. 4 – TITOLARE DELLA PROCEDURA E SOGGETTI CONTRAENTI

1. Con l'aggiudicatario di ciascun singolo Lotto, la CUC-SA istituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 441, comma 455 della legge 296/2006, per conto degli Enti del servizio sanitario del Friuli Venezia Giulia, stipula la Convenzione, con la quale verrà regolamentata la fornitura in oggetto, nei limiti dell'importo citato in premessa. I singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Aziende del SSR interessate ed il Fornitore attraverso l'emissione dei "Contratti derivati" (vedere allegato "F" allo schema di Convenzione). Le Aziende del SSR

potranno utilizzare la Convenzioni mediante i "Contratti derivati", sottoscritti da persona autorizzata (Unità Ordinante) ad impegnare la spesa dell'Amministrazione stessa e inviati al fornitore. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei "Contratti derivati". Con la stipula della Convenzione, l'aggiudicatario è obbligato ad accettare, mediante adempimento, i "Contratti derivati" emessi dalle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione medesima sino a concorrenza dell'importo massimo di aggiudicazione previsto.

2. Il predetto importo massimo riferito a ciascun singolo Lotto, è da considerarsi non garantito e quindi non vincolante per CUC-SA e per le Amministrazioni che, pertanto, non risponderanno nei confronti del Fornitore in caso di "Contratti derivati" inferiori ai suddetti importi massimi complessivi. Peraltro, dei predetti importi massimi stabiliti per ciascun singolo Lotto, nulla viene garantito al Fornitore, atteso che le Amministrazioni, hanno facoltà di fare ricorso alle Convenzioni stipulate dalla CUC-SA.

3. Gli effettivi importi saranno determinati, sino a concorrenza dell'importo massimo riferito a ciascun singolo Lotto, in base ai "Contratti derivati" deliberati dalle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione.

4. La Convenzione relativa a ciascun singolo Lotto non è fonte di alcuna obbligazione per la CUC-SA nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, contenendo la Convenzione stessa le condizioni generali dei contratti di fornitura conclusi dai singoli Enti del SSR contraenti con l'emissione dei "Contratti derivati".

5. Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali relativo a ciascun Contratto derivato e, quindi, dei singoli contratti attuativi della Convenzione, è determinato sulla base dei parametri di prezzo e quantità aggiudicati.

Per quanto riguarda la fase di gestione ed esecuzione dei "Contratti derivati", si rimanda a quanto previsto dal D. Lgs 50/2016 (art. 31 comma 1, nonché artt. 100 e seguenti).

6. Il luogo di esecuzione della fornitura sarà il territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, presso le sedi e gli uffici degli Enti del SSR e/o presso il Magazzino Centralizzato dell'ARCS.

7. La Convenzione detta le condizioni generali del contratto derivato concluso tra l'Azienda e l'Aggiudicatario.

ART. 5 - VARIAZIONI NELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE E REVISIONE

PREZZI

1. I dati di attività/consumo indicati nel Capitolato sono stati calcolati in base all'andamento storico con opportuni fattori di correzione ed in ogni caso devono sempre intendersi presunti ed indicativi, per cui l'esecuzione contrattuale potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione nel corso del periodo contrattuale, dovuti anche alle modifiche negli assetti organizzativi dei singoli Enti del SSR interessati.

2. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione, sia in esaurimento l'importo massimo indicato per ciascun Lotto, all'aggiudicatario di ciascun Lotto potrà essere richiesta un'estensione contrattuale nella misura prevista dal bando di gara.

3. Le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di richiedere, in relazione ai "Contratti derivati" emessi, un aumento o una diminuzione dell'ammontare

degli stessi, fino alla concorrenza di un quinto degli importi ordinati, senza che a fronte delle richieste di aumento o diminuzione di tali importi, nei limiti sopra indicati, il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti.

4. Le variazioni in aumento degli importi dei "Contratti derivati" potranno essere disposte dalle Amministrazioni contraenti stesse, ed il Fornitore sarà obbligato ad eseguirle, solo ove non sia ancora esaurito l'importo massimo, anche incrementato, previsto per ciascun Lotto indicato nella Convenzione.

5. La riduzione apportata agli importi indicati nei "Contratti derivati" comporta di conseguenza una corrispondente riduzione degli importi impegnati per ciascun Lotto.

6. In particolare, gli incrementi o decrementi andranno ad incidere sul residuo dell'importo massimo spendibile stabilito in Convenzione.

7. Nel caso di esaurimento dei quantitativi previsti dalla Convenzione, ogni eventuale ordine eccedente non potrà essere evaso nell'ambito dell'accordo di Convenzione e dovrà essere tassativamente segnalato all'ARCS da parte della ditta interessata.

8. Eventuali varianti ed integrazioni dovranno essere espressamente concordate con l'ARCS.

9. Qualora durante la durata della Convenzione la ditta introduca in commercio:

- nuovi dispositivi analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità (aggiornamenti tecnologici);

- un ampliamento della gamma di misure/calibri dei prodotti oggetto della

fornitura, potrà inoltrare una proposta formale all'ARCS (SS Logistica Centralizzata), corredata dalla documentazione tecnica dei prodotti oggetto di aggiornamento, alle medesime condizioni negoziali, in affiancamento e/o sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati.

Solo a seguito della conclusione del procedimento di verifica di equivalenza autorizzata da ARCS la ditta potrà consegnare la nuova merce proposta.

Eventuali consegne di merce difforme dai prodotti aggiudicati in sede di gara, non preventivamente autorizzate dall'ARCS, saranno oggetto di penale ai sensi dell'art. 10 della Convenzione.

10. Ogni possibilità di apportare modifiche ai contratti nel corso di validità degli stessi è disciplinata dall'art. 106 D.lgs 50/2016. Per quanto riguarda la previsione di cui al comma 1 lett. a) di detto articolo, si rimanda a quanto eventualmente previsto in Capitolato tecnico, anche per ciò che concerne eventuali clausole di revisione dei prezzi, fermo restando che per tutto il primo anno di durata contrattuale i prezzi praticati dal fornitore resteranno fissi ed invariati. Eventuali revisioni dei prezzi avranno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione, da parte dell'ARCS, della relativa domanda, qualora ne ricorrano i presupposti.

11. Si rimanda al successivo art. 6 per ciò che concerne eventuali opzioni di proroga e rinnovi.

12. Per i primi dodici mesi i prezzi di aggiudicazione rimarranno invariati.

13. A partire dal secondo anno di vigenza contrattuale il fornitore ha facoltà di richiedere una revisione del prezzo ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, primo periodo.

14. A tal proposito si premette che, poiché il prezzo offerto dall'operatore

economico deve tenere conto del costo dei diversi elementi necessari all'attività di impresa (costi organizzativi, costi per materiali e attrezzature, costi per il personale, etc.) e delle sue eventuali preventivabili variazioni, non potranno in ogni caso essere accolte richieste di revisione basate su fattori prevedibili già all'atto della presentazione dell'offerta (si cita, a solo scopo esemplificativo, la sottoscrizione - in corso di vigenza dell'affidamento - di nuovi contratti di lavoro nazionali o locali per il personale dipendente).

15. Ciò premesso, nel rispetto di quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lett. a) comma 1 dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, si prevede quanto segue:

a) ai fini di eventuali richieste di adeguamento al costo della vita, si specifica che esso potrà essere concesso nella misura del 75% della media della variazione percentuale rilevata dall'ISTAT relativa all'anno contrattuale precedente a quello della richiesta;

b) è comunque stabilito che, fino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione - per effetto di circostanze imprevedibili - si verifichi un aumento del costo dei fattori produttivi tale da determinare un aumento superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto, il fornitore può chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione potrà essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.

16. Sia nell'eventualità sub a) che in quella sub b), la revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità e l'eventuale adeguamento decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza di revisione.

17. Il soggetto aggregatore/stazione appaltante si riserva comunque la facoltà

di cui all'articolo 1 comma 511 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

ART. 6 – DURATA DELLA FORNITURA, OPZIONE DI PROROGA E RINNOVI

1. La Convenzione stipulata con l'aggiudicatario di ciascun singolo Lotto ha durata di 36 mesi dalla data della sua attivazione.
2. La Convenzione si intenderà comunque scaduta qualora sia esaurito l'importo massimo, anche eventualmente incrementato, previsto per il Lotto di riferimento. Gli Enti del SSR potranno aderire alla Convenzione mediante "Contratti derivati" nel periodo di tempo di validità della Convenzione stessa (ovvero dalla data di attivazione alla data di scadenza).
3. La durata del singolo contratto derivato non potrà eccedere la scadenza della Convenzione. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori 12 mesi.
4. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola al fornitore mediante posta elettronica certificata.
5. In attesa della definizione di una nuova Convenzione, il fornitore sarà tenuto a continuare, qualora richiesto dall'ARCS, la fornitura alle stesse condizioni già pattuite per ulteriori 6 mesi oltre alla scadenza naturale.
6. Si applicano inoltre le cause di risoluzione e recesso di cui agli artt. 108 e 109 D.Lgs 50/2016.
7. Le Aziende del SSR potranno recedere anticipatamente dal contratto di fornitura anche in forma parziale, qualora nelle stesse intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzativa rilevanti ai fini e per gli scopi della fornitura appaltata o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo

preavviso scritto di almeno tre mesi, secondo quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

ART. 7 – DETERMINAZIONE DEL PREZZO

1. Tutti i prezzi si intendono comprensivi di ogni onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell'IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di Legge.

ART. 8 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E OBBLIGHI

DEL FORNITORE

1. Le consegne franche e libere da ogni spesa, dovranno essere effettuate entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione dell'ordine, che sarà emesso per singoli ordinativi oppure in base ad un programma-abbonamento concordato dal Servizio/Ufficio competente del singolo Ente del servizio sanitario regionale ed il Fornitore, con esclusione di consegne in blocco.

2. Gli ordini non devono essere vincolati da minimo d'ordine o imputazione di spese di trasporto.

3. Quanto sopra salvo diverse disposizioni stabilite dal Capitolato Tecnico.

4. È fatto obbligo al fornitore che si trovasse nell'impossibilità di consegnare il materiale richiesto nei termini succitati, di darne comunicazione al Servizio che ha inviato l'ordinativo, entro il 2° giorno dal ricevimento dell'ordine, a mezzo fax e quindi di concordare comunque con il servizio stesso i tempi di consegna.

5. Il fornitore dovrà garantire per l'intera durata del contratto la fornitura in oggetto alle condizioni stabilite dalla presente Convenzione.

6. I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto.

7. I prodotti aggiudicati, al momento della consegna, dovranno avere un periodo di utilizzazione residuo non inferiore ai 2/3 del periodo di validità.

8. La merce di grosso volume e ingombro dovrà essere consegnata su bancali normalizzati delle dimensioni di base di 120 x 80 cm il cui ingombro in altezza non dovrà essere superiore a 120 cm da terra (anche "in seconda", ossia un pallet sopra l'altro purché ciascuno rispetti il vincolo h120). I pallets utilizzati dovranno avere struttura e caratteristiche adeguate rispetto al peso e alle caratteristiche della merce trasportata. Non sarà effettuato il reso alla pari dei bancali utilizzati per la consegna.

9. In caso di aggiudicazione della fornitura, il Fornitore dovrà garantire l'effettuazione della prenotazione telefonica dello slot di scarico presso il Magazzino centralizzato al momento del ricevimento dell'ordine da parte di ARCS e di rispetto tassativo della prenotazione concordata con i referenti del Magazzino.

10. Il fornitore dovrà inoltre garantire la disponibilità, in caso di aggiudicazione della fornitura, di un sistema di emissione di conferme d'ordine via email: a fronte di ogni ordine ricevuto da ARCS, il fornitore dovrà inviare un documento di conferma di ricezione con indicazione dei tempi di consegna previsti per ciascuna linea d'ordine.

11. In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, il fornitore dovrà comunicare all'Ente la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini o comunque non appena venuta a conoscenza della problematica.

12. Nel caso di temporanea indisponibilità di prodotti per cause di forza maggiore (es: indisponibilità dipendente da situazioni di carenza dei prodotti

sul mercato, sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione), il fornitore dovrà comunicare all'ARCS e al Servizio/Ufficio competente della singola Azienda del SSR la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini indicando chiaramente:

- la denominazione del prodotto;
- il periodo di indisponibilità previsto,
- la causa di indisponibilità.

13. Per sopperire alla carenza temporanea, la ditta potrà proporre un prodotto alternativo (qualora esistente) al medesimo prezzo: tale proposta verrà valutata dall'ARCS o dal Servizio/Ufficio competente della singola Azienda del SSR. Non verranno accettate consegne di prodotti alternativi non autorizzati dall'Ente.

14. In caso di mancata tempestiva comunicazione, si procederà ai sensi dell'art. 9.

ART. 9 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione disciplinate dalla vigente normativa e dall'art. 108 del Codice, la singola Azienda del SSR che ha stipulato il Contratto derivato e la CUC-SA per la Convenzione stipulata potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto ed assicurare direttamente, a spese della ditta inadempiente, la continuità del servizio, nei seguenti casi:

- a) grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, nei termini di cui alla Convenzione;
- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del fornitore

della fornitura in argomento;

c) gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento della fornitura, stabiliti o concordati con l'Amministrazione;

d) gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento della fornitura;

e) cessione totale o parziale del contratto;

f) in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa;

g) violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165";

h) mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità.

i) nei casi di cui all'art. 108, c.2 del D. Lgs. 50/2016.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate dall'ARCS e/o dall'Azienda del SSR.

2. L'Amministrazione anche in questi casi si riserva comunque, dopo 15 giorni dal ricevimento della contestazione formale nei confronti della ditta aggiudicataria, (es. per inadempienze contrattuali diverse da quelle sopra evidenziate), di procedere alla risoluzione del contratto.

3. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla Ditta che segue in graduatoria, risultata seconda migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali

spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

4. L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato al fornitore inadempiente.

5. Nel caso di minor spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà al fornitore inadempiente.

6. L'esecuzione in danno non esimerà il fornitore inadempiente da ogni responsabilità in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte del fornitore senza giustificato motivo o giusta causa.

7. La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per l'Amministrazione di agire ai sensi dell'art. 1936 e ss. c.c., oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 c.c. e delle maggiori spese sostenute per l'affidamento del servizio ad altra ditta.

8. La CUC-SA si riserva di recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione sottoscritta, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui Consip S.p.A. o altre centrali di committenza regionali, rendano disponibili convenzioni di beni o servizi equivalenti a quelli della Convenzione a condizioni migliorative in termini di parametri qualitativi.

ART. 10 – CLAUSOLA PENALE

1. L'Ente del SSR responsabile dell'esecuzione del contratto, quando il fornitore effettua, in ritardo sul termine stabilito, la consegna o la sostituzione dei

prodotti, o di parti di essi risultati difettosi per cause non imputabili all'Ente, e quando ciò comporti l'impossibilità di utilizzo dei beni per l'uso previsto, applicherà le seguenti penalità a seguito di una prima formale contestazione da parte dell'Ente destinatario:

- addebito della penale nella misura di 0,10% per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna del prodotto aggiudicato, fino all'importo massimo del 10% del valore del contratto, IVA esclusa;

- addebito degli eventuali danni;

- addebito della penale nella misura di 1% del valore del contratto (lotto fornitura) per mancata comunicazione di indisponibilità temporanea del prodotto entro i termini, fino all'importo massimo del 10% del valore del contratto, IVA esclusa;

- addebito della penale nella misura di 1% del valore del contratto (lotto fornitura) per la consegna di merce difforme dal prodotto aggiudicato non preventivamente autorizzata, fino all'importo massimo del 10% del valore del contratto, IVA esclusa.

2. Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte dei singoli Enti del SSR e scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso.

3. Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili al fornitore non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati all'Ente del servizio sanitario regionale, per qualsiasi motivo, la CUC-SA si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.

ART. 11-GARANZIA E RESPONSABILITA' DELLA FORNITURA

1. I prodotti offerti dovranno essere garantiti al 100% contro ogni difetto che

possa imputarsi comunque alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio da parte del fornitore.

2. In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti imputabili alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio o qualora, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 12, i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nel Capitolato tecnico, il fornitore sarà obbligato a sostituirli gratuitamente, entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di sostituzione.

3. La mancanza di tale adempimento potrà determinare l'applicazione della penale secondo quanto previsto dall'art. 10 della Convenzione, nonché la risoluzione del contratto - in caso di gravi violazioni - ai sensi dell'art. 9 della Convenzione. Si rimanda integralmente al capitolato tecnico per quel che concerne le modalità di garanzia e assistenza tecnica.

ART. 12- CONTROLLO DI QUANTITA' E QUALITA'

1. Il controllo di quantità e qualità sarà effettuato dagli incaricati degli Enti del SSR e/o del Magazzino Centralizzato dell'ARCS.

2. Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera il fornitore dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'immissione del prodotto al consumo.

3. Il singolo Ente del servizio sanitario regionale, tramite i propri incaricati e avvalendosi eventualmente anche di laboratori esterni, potrà effettuare in qualsiasi momento controlli di alcuni campioni della merce consegnata durante il periodo di fornitura, al fine di svolgere le opportune verifiche di corrispondenza qualitativa dei prodotti forniti.

4. Le spese per le analisi qualitative saranno a carico della ditta fornitrice qualora i dati relativi risultassero difformi da quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

ART. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI E

SUBAPPALTO

Cessione del contratto

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 105 D.lgs. 50/2016).
2. È fatto divieto della cessione, anche parziale, del contratto, quando la stessa non rientra nell'ambito delle vicende soggettive dell'esecutore del contratto di cui all'art 105 del D. Lgs. 50/2016.

Cessione del credito

3. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici (art.106 comma 13 D.lgs 50/2016).

Subappalto

4. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

ART. 14 - FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, PROCEDURE CONCORDATE,

RISOLUZIONE

1. La CUC-SA in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 D. Lgs 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione

giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, fatta salva la possibilità di cui all'art 110 comma 3 lett. b) D.lgs. 50/2016.

2. E' fatto salvo il diritto della CUC-SA e della singola Azienda del SSR di rivalersi sulla garanzia definitiva e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti al subentro nella fornitura.

ART. 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e s.i.m., con decorrenza dalla data di consegna in SDI della fattura elettronica (DM 55/2013). Per i casi residuali per cui la normativa vigente prevede ancora la fattura cartacea, la decorrenza si ha dalla data di ricevimento.

2. Il pagamento avverrà previa verifica di conformità della fornitura, di presenza di DURC regolare e di regolarità rispetto alla posizione di adempienza presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

3. Il pagamento si intende effettuato alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento.

4. Le fatture dovranno essere intestate a ARCS o alle Aziende/Enti del SSR che hanno emesso il "Contratto derivato".

5. Sia ARCS che le altre Aziende/Enti del SSR rientrano nel regime di cui all'art. 17ter del DPR 633/72 (Split payment).

6. Le fatture dovranno pertanto essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa e dovrà essere compilato l'apposito campo per la "SCISSIONE DEI PAGAMENTI".

ART. 16 - TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3, della medesima legge, si procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori della ditta aggiudicataria e i sub-contraenti a qualsiasi titolo interessate al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione della convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della convenzione stessa, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (RGPD - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal RGPD medesimo.

2. Le parti, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, eseguono i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione e allo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.

3. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e le parti mettono in atto le misure e tecniche, organizzative, di gestione, procedurali e documentali adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

4. I dati suddetti saranno conservati in archivi cartacei ed elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal citato Regolamento UE e non saranno divulgati a terzi, salvo espressa previsione normativa. Nel caso in cui, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, si

rendesse necessario acquisire informazioni e dati da soggetti terzi, sarà cura dell'ARCS acquisire il previsto consenso.

ART. 18 - CONTROVERSIE

1. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'Appaltatore e la CUC-SA sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

2. Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 214 del 12.2.2016, attuativa dell'art. 44 della L.R. F.V.G. n. 26 del 12.12.2014, eventuali ricorsi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, relativi alla procedura di aggiudicazione, dovranno essere notificati alla Regione, in qualità di Soggetto Aggregatore committente, e all'ARCS quale Stazione Appaltante ausiliaria.

3. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'Appaltatore e le Aziende del SSR contraenti, è competente in via esclusiva il foro in cui hanno sede tali Amministrazioni.

ART. 19 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati sono demandati alle singole Aziende del SSR aderenti alla presente convenzione, cui compete la gestione contrattuale.

ART. 20 - FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE

CONTRATTUALI

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma di scrittura privata, in modalità elettronica, con firma digitale. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed ai Contratti derivati, ad eccezione di

quelle che fanno carico alle Aziende del SSR contraenti per legge.

3. L'imposta di bollo relativa al presente atto è assolta dall'Appaltatore a mezzo di pagamento effettuato con Modello F24, da inviare a CUC-SA per il tramite di ARCS.

ART. 21 - RINVIO AD ALTRE NORME

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella Convenzione, si richiamano le norme riportate nel bando, nelle norme di partecipazione alla gara e nel Capitolato tecnico, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

ARTICOLO 22 - REPORTISTICA E MONITORAGGIO DELLA CONVENZIONE

1. Il fornitore si obbliga a fornire il servizio di reportistica che dovrà essere prestato in relazione ad ogni singola fornitura del servizio per tutta la durata della Convenzione, con le modalità e termini sotto indicati.

2. Il fornitore dovrà inviare trimestralmente (su richiesta dell'Azienda del SSR), entro e non oltre il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello del trimestre solare di pertinenza, all'ARCS/Aziende del SSR richiedente i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, compilando il modulo allegato ai documenti di gara (vedere allegato "G" allo schema di Convenzione).

3. Tali dati dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica: arcs@certsanita.fvg.it oggetto: "report convenzione gara ID22DIA001/CUC FORNITURA DI AGHI E CATETERI PER DIALISI PER GLI ENTI DEL SSR DELLA

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PER GLI ENTI DEL S.S.R. FVG”:

I trimestre = dati gennaio > marzo

II trimestre = dati aprile > giugno

III trimestre = dati luglio > settembre

IV trimestre = dati ottobre > dicembre

4. Qualora i quantitativi della Convenzione fossero in fase di esaurimento prima del termine di scadenza della Convenzione, il fornitore dovrà comunicarlo tempestivamente all'ARCS.

ARTICOLO 23 CLAUSOLA FINALE

1. La Convenzione e i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto; le Parti dichiarano, quindi, di approvarle specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, che qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione o dei singoli Contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Per l'accettazione specifica delle clausole della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del codice civile si rinvia all'allegato H "Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione per l'affidamento della fornitura di aghi e cateteri per dialisi per gli Enti del S.S.R. della Regione Friuli Venezia Giulia", parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il fornitore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione regionale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

2. È nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto dal comma 1.

3. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

4. È fatto richiamo al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, a norma dell'articolo 54 del D. lgs. 165/2001, nonché al Codice dei dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia, e delle singole Aziende/Enti del SSR quali parti integranti del contratto, ancorché non materialmente allegati.

In ottemperanza dell'articolo 2 dei suddetti Codici, gli obblighi di condotta previsti dallo stesso per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo del fornitore, per quanto compatibili con il

ruolo e l'attività svolta.

5. Il fornitore garantisce pertanto che tutti i soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate all'esecuzione del presente contratto, con dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, prendano visione dei codici di comportamento di cui al punto 1.

6. Il committente ha la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione da parte del fornitore degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in ragione della gravità della violazione.

Il presente atto consta di n. 31 facciate complete e fin qui della dodicesima riga della trentaduesima facciata.

Per il FORNITORE – SEDA SPA

Il Legale rappresentante

Sig. Marco Zarelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Per il SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E PROVVEDITORATO

Dott.ssa Antonia Mazzotta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.

